



Simone Beatrice
NOTAIO

----- **ALLEGATO "A" AL N. 27311 DI RACCOLTA** -----

----- **STATUTO** -----

----- **Articolo 1)** -----

È liberamente costituita tra i soggetti che volontariamente mettono a disposizione le proprie capacità morali, intellettuali, culturali e operative l'Associazione denominata **"TELEFONO DONNA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)"**, la quale si propone, senza alcun fine di lucro e a titolo di volontariato gratuito di realizzare la libera e consapevole autodeterminazione della donna, cercando di eliminare quelle discriminazioni nella vita sociale, nel lavoro, nella famiglia, miranti a ridurre il gender gap, realizzando una reale partecipazione della donna alla vita della società democratica, con piena assunzione di responsabilità. Si propone altresì di sostenere tutte quelle donne che subiscono lesioni di diritti, soprusi, emarginazione, violenze, dentro e fuori la famiglia, sul posto di lavoro e nella società. -----
L'Associazione ha sede in **Comune di Potenza (PZ)** alla Via Dei Ligustri n. 32, con possibilità di punti organizzativi in altri Comuni. -----

----- **Articolo 2)** -----

L'Associazione è regolata dal presente Statuto. -----
L'Associazione è apartitica e aconfessionale, essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione ed ideologia politica e non persegue alcun fine di lucro in senso soggettivo. -----

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale e persegue le proprie finalità in particolare : -----

a) gestendo una linea telefonica dedicata alle donne, anche minorenni, che subiscono ogni forma di violenza (violenza sessuale, fisica, psicologica atti persecutori, dentro e fuori la famiglia), nonché discriminazioni e molestie, e quant'altro possa colpire la dignità delle donne anche virtualmente, assicurando un servizio telefonico idoneo a fornire risposte di primo intervento. L'attività di risposta telefonica e quella delle consulenze costituiscono il Centro Antiviolenza. -----

b) fornendo a quelle donne che ne necessitano una consulenza di tipo sociale, psicologico e legale attraverso proprie associate e/o professioniste aderenti al progetto dell'associazione; -----

c) gestendo una Casa Rifugio ove possano essere ospitate, gratuitamente le donne, con i figli minori, qualora costrette a lasciare la loro casa; -----

d) creando rapporti di collaborazione e scambio con le strutture pubbliche e private operanti sul territorio; -----

e) attuando ricerche sulla realtà femminile che emerge dalle istanze delle donne; -----

f) promuovendo studi, convegni, seminari e dibattiti atti a stimolare enti e istituzioni per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione della piena parità delle donne; -----

l'associazione ha inoltre tra i suoi scopi: -----

a) di stipulare convenzioni e protocolli con enti pubblici, enti privati ed associazioni; -----

b) di organizzare corsi di formazione per la prevenzione a ogni forma di violenza contro le donne, rivolti a tutti i soggetti coinvolti nel processo di eliminazione della violenza, nonché rivolto alle donne stesse al fine di aumentarne la consapevolezza; -----

c) di realizzare materiale informativo, didattico ed educativo,

Il servizio prestato da ogni singola socia a favore dell'associazione è gratuito.

La Presidente, le componenti il Consiglio Direttivo, e le componenti del Collegio sindacale, nonché le socie, prestano la loro attività a titolo gratuito.

Nel caso ricevano un compenso per specifici progetti, devolvono detto compenso all'Associazione stessa, decurtato dalle tasse pagate.

Articolo 3)

L'associazione potrà, al solo fine di realizzare gli scopi associativi, svolgere attività connesse, sia in Italia che all'estero, in via strettamente strumentale e secondaria rispetto alle attività d'interesse generale sopra indicate, il tutto in piena osservanza dei criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

segnatamente potrà:

- prestare tutti i servizi preordinati al supporto formativo nel mondo del lavoro, anche attraverso l'affiancamento di professionisti del settore al fine di implementare, sostenere e coordinare l'evoluzione di progetti lavorativi, anche sotto forma di start up;

- operare fattivamente nell'individuazione e nella promozione di modelli e strategie di marketing e di comunicazione per lo sviluppo dei livelli occupazionali e l'inserimento nel mondo del lavoro, anche nelle forme di start-up, di giovani e donne;

- promuovere e sostenere progetti, anche nell'ambito della ricerca tecnologica/digitale, finalizzati a sviluppare processi che favoriscano la crescita occupazionale e/o formativa;

- organizzare corsi, seminari, convegni, congressi e ogni altra attività a contenuto formativo, compresi corsi di aggiornamento e di approfondimento professionale, con qualsiasi strumento anche tecnologico, nei settori sopra indicati;

- realizzare materiale informativo, didattico ed educativo, anche sotto forma di piani editoriali, nei settori sopra indicati.

Potrà acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione beni sia mobili che immobili e stipulare contratti, intese e convenzioni con istituti, enti, associazioni, organismi e società commerciali.

L'associazione, infine, potrà promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, sia in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza - e in conformità ai provvedimenti normativi in materia - al solo fine di sostenere, anche a fondo perduto, la realizzazione di prototipi e progetti e di rilancio aziendale, pure sotto forma di start-up, nella prospettiva nel potenziamento dei livelli occupazionali e nel rispetto dei principi di pari opportunità.

Il ricavato della suddetta attività sarà interamente destinato al perseguimento degli scopi associativi senza alcun scopo di lucro da parte dei singoli associati.

L'Associazione provvede al raggiungimento dei suoi fini:

a) con le quote annuali delle socie;

b) acquistando, gestendo, prendendo in locazione beni sia mobili che immobili stipulando contratti, intese e convenzioni con istituti, enti, associazioni, organismi e società commerciali.

c) con contributi e sovvenzioni ricevuti dallo Stato, dalle Regioni, dall'Unione Europea, o da altri Enti Pubblici e privati anche no profit;

l'associazione, infine, potrà promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, sia in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza - e in conformità ai provvedimenti normativi in materia.

Il ricavato della suddetta attività sarà interamente destinato al perseguimento degli scopi associativi senza alcun scopo di lucro da parte delle singole associate.

Articolo 4)

Le Associate dell'associazione sono:

- Associate ordinarie.

Componenti ulteriori dell'Associazione sono:

- le sostenitrici,

- le componenti onorarie.

Sono associate fondatrice le donne indicate nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono associate ordinarie le donne che siano successivamente ammesse, per averne fatto esplicita richiesta.

Sono sostenitrici le donne che, rientrando o anche non rientrando nelle categorie di associate ordinarie, contribuiscano, mediante elargizioni economiche, e mediante la prestazione di competenze e servizi economicamente valutabili al perseguimento degli scopi associativi.

Sono membri onorari i soggetti che, a insindacabile parere del Consiglio Direttivo, risultino meritevoli di tale riconoscimento.

L'ammissione alla Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso.

Possono aderire all'associazione tutte coloro che intendono concorrere alla realizzazione degli scopi dell'Associazione: La domanda, scritta, deve contenere le motivazioni della richiesta unitamente all'espressa dichiarazione di aver letto e di condividere l'Atto Costitutivo, lo Statuto, e l'eventuale Regolamento. Le richieste di iscrizioni sono inviate al Consiglio Direttivo che deciderà in merito. Nel caso di diniego il Consiglio deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessata.

Le socie sono scritte nel Libro delle Socie, detto libro con pagine numerate deve essere vidimato prima dell'uso.

Le socie hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione, e a contribuire, attraverso il voto espresso in assemblea, a costruire le linee di azione dell'Associazione stessa.

Le socie sono obbligate:

a) a versare la quota associativa che viene decisa annualmente dal Consi-

glio Direttivo; -----

b) a partecipare alla vita dell'Associazione e a svolgerne le attività in coerenza con lo Statuto; -----

c) a non avere comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione. -----

La qualità di socia si può perdere per le seguenti cause: -----

a) recesso volontario che deve essere comunicato per lettera alla Presidente e ha effetto immediato; -----

b) mancata partecipazione alle attività dell'Associazione per un periodo ininterrotto di oltre un anno e/o mancato pagamento della quota associativa. La decadenza automatica dalla qualità di socia viene comunicata alla socia stessa con lettera della Presidente; -----

d) provvedimento di esclusione della socia per gravi motivi (attività della socia incompatibili e contrastanti -----

con i fini e le attività dell'Associazione) che verrà disposto, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Direttivo e comunicata dalla Presidente all'interessata. -----

----- Articolo 5) -----

Le Associate ordinarie hanno eguali diritti. L'esercizio dei diritti e l'accesso all'attività associativa sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. -----

Ogni associata purché iscritta nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti per le elezioni degli Organi Amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto di proporsi quale candidata per gli Organi dell'Associazione. -----

Ogni associata ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione entro trenta giorni dalla richiesta in particolare l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con la visione ed estrazione di copie. -----

Tutte le associate, persone fisiche o enti, hanno l'obbligo morale e giuridico di prestare la propria opera a favore dell'associazione rispettando le norme di legge e quelle stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento di cui al successivo articolo 18). -----

La qualità di Associate si perde per morte e per recesso ovvero per morosità ed esclusione. È escluso qualsiasi rimborso in caso di recesso. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo; parimenti l'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di inadempimento degli obblighi associativi. -----

----- Articolo 6) -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: -----

a) dalle quote associative delle associate fondatrici e ordinarie; -----

b) dalle elargizioni devolute e dalle competenze e servizi, economicamente valutabili, messe a disposizione dalle associate sostenitrici; -----

c) dai beni mobili e immobili acquistati a titolo oneroso o gratuito, -----

d) dai contributi ricevuti dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri enti, pubblici o privati anche no profit; -----

e) dai fondi raccolti a mezzo di pubbliche sottoscrizioni, donazioni, lasciti, e, in generale, a mezzo di contributi di natura non corrispettiva nonché me-

diante sollecitazione al pubblico e cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore; -----

f) dalle somme prelevate dai redditi, di cui al successivo articolo 7), che il Consiglio Direttivo, con proprie deliberazioni motivate, disponga di destinare all'incremento del patrimonio dell'Associazione stessa. -----

----- Articolo 7) -----

Per lo svolgimento della propria attività, l'Associazione dispone: -----

a) dei redditi del patrimonio di cui all'articolo 6); -----

b) dei contributi che pervengano all'Associazione da altri enti, anche no profit o da privati interessati ai fini associativi; -----

c) dei fondi raccolti anche attraverso pubbliche sottoscrizioni; -----

d) dei fondi che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinati, con motivate delibere del Consiglio Direttivo, ad uso diverso dall'incremento del patrimonio; -----

e) degli utili, da destinare esclusivamente al perseguimento dei fini associativi, che pervengano all'Associazione in forza di attività economiche svolte in via eventuale, accessoria e meramente strumentale e senza lucro alcuno da parte dei singoli associati. -----

Per il perseguimento degli scopi associativi l'Associazione dispone, conseguentemente, di introiti a qualunque titolo percepiti, degli eventuali avanzi di gestione, degli eventuali utili percepiti in forza di attività economica svolta in via meramente strumentale nonché di ogni altro bene che, a qualsiasi titolo, entri a far parte del suo patrimonio. -----

Il patrimonio dell'Associazione, pertanto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie preordinate all'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, ponendosi esplicito divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate - e comunque nei limiti indicati dall'articolo 8 del D.lgs 117/2017 - in favore di fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

----- Articolo 8) -----

Gli Organi dell'Associazione sono: -----

l'Assemblea delle Associate, -----

la Presidente dell'Associazione, -----

la Vicepresidente, -----

il Consiglio di Direttivo, -----

il Segretario Generale, ove nominato, -----

le Commissioni Tecnico Scientifiche, ove nominate -----

l'Organo di Controllo e/o il revisore legale dei conti, ove nominati ai sensi di legge. -----

Ogni carica è gratuita, fatto comunque salvo l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, liquidate in forza di specifica delibera del Consiglio Direttivo. -----

----- Articolo 9) -----

L'Assemblea delle associate è sia ordinaria che straordinaria. -----

L'assemblea ordinaria: -----

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali; -----

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e di attuazione dello statuto;

- delibera le linee di politica associativa;

- delibera su quanto attribuito dalla legge e dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Tutte le associate, che siano iscritte da almeno tre mesi nel libro delle associate, hanno diritto di partecipazione e hanno diritto di voto in Assemblea purché in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno corrente. Ciascuna Associata ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra Associata mediante delega scritta, fermi restando i limiti di cui all'articolo 24 del D.Lgs n. 117/2017

Tutte le assemblee sono convocate dalla Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da un terzo delle associate aventi diritto di voto, con quindici giorni di anticipo, mediante invio di comunicazione contenente l'ordine del giorno, con avviso di ricevimento, e sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti. In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Statuto, le assemblee deliberano con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

L'Assemblea delle Associate può svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo la Presidente e la Segretaria, se nominata, che provvederanno alla predisposizione e alla sottoscrizione del verbale,

- che sia consentito alla Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione delle intervenute, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Articolo 10)

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, secondo il numero che sarà deciso dall'Assemblea delle associate.

Le componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per un anno con scadenza il 31 dicembre dell'ultimo anno, o per il diverso termine che può essere stabilito all'atto della nomina e possono essere rielette.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero, indicate tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, in particolare, potrà:

- predisporre i programmi e le linee guida per la gestione dell'Associazione;
- invitare, ove lo ritenga opportuno, a mezzo della Presidente, alle proprie riunioni consulenti esterni che si ritengano utili per il perseguimento degli scopi statutari.

La presenza di tali persone è condizionata dall'accettazione della loro presenza da parte dei due terzi del Consiglio Direttivo;

- deliberare circa l'ammissione delle associate e, nel caso, motivarne il rigetto;

- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- deliberare sull'accettazione dell'elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;

- deliberare sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni finalizzati a sostenere iniziative di altri enti, che corrispondono ai fini perseguiti dall'Associazione;

- stipulare convenzioni relative al puntuale impiego dei contributi elargiti per iniziative anche di altri enti, purché coerenti con le finalità statutarie dell'Associazione;

- verificare l'impiego dei contributi concessi;

- ratificare gli atti di straordinaria amministrazione che venissero compiuti dal Presidente o persona dallo stesso delegata nei casi di inderogabile necessità ed urgenza;

- determinare le linee guida ed i poteri di firma per la gestione dei conti correnti e per le operazioni bancarie;

- delegare tutti o parte dei suoi poteri e delle sue funzioni, anche aventi esclusivamente natura consultiva, ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, fatta eccezione per le attribuzioni appresso indicate;

- nominare direttori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone la durata e i poteri.

Nelle ipotesi sopra indicate le consigliere delegate, i direttori e i procuratori hanno la rappresentanza dell'Associazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

Le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo e non possono in alcun caso essere oggetto di delega:

- la nomina dei membri delle Commissioni Tecnico Scientifiche e l'indicazione delle linee guida per il funzionamento delle stesse.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta l'anno e, inoltre, ogni qualvolta la Presidente lo ritenga opportuno o gliene venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per le delibere di ordinaria amministrazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà delle componenti e la delibera è valida se adottata a maggioranza delle presenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate; in caso di parità pre-

varrà il voto del Presidente.

Per gli atti di straordinaria amministrazione, la delibera è valida se adottata a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Rientrano tra le delibere di straordinaria amministrazione quelle relative alla nomina:

- della Presidente;

- alla nomina dei componenti delle Commissioni Tecnico Scientifiche.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in teleconferenza e videoconferenza.

In tal caso la Presidente o, in sua assenza, la Vicepresidente deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della riunione, identificando, personalmente ed in modo certo, tutte le partecipanti collegate in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano alle stesse, in tempo reale e continuativamente, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche al di fuori del Comune dove ha sede legale l'Associazione, ma in ogni caso con la contemporanea presenza, nella medesima sede, della Presidente, o in sua assenza della Vicepresidente, e della segretaria incaricata della verbalizzazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso e, in caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione è convocato, con le medesime modalità, con almeno 24(ventiquattro) ore di preavviso.

Articolo 11)

La Presidente dell'Associazione è nominata con il voto della maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo; dura in carica un anno, o per il diverso termine che può essere stabilito all'atto della nomina e può essere riconfermata. In ogni caso, la durata della carica della Presidente dovrà essere coincidente con quella delle componenti il Consiglio Direttivo già in carica, di modo che ad unica scadenza si procederà al rinnovo dell'intero organo amministrativo.

Qualora la persona designata come Presidente non sia già componente del Consiglio Direttivo, la stessa dovrà prima essere eletta in seno All'Organo Amministrativo.

La Presidente dell'Associazione è altresì Presidente del Consiglio Direttivo.

La Presidente ha tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione. Nell'ambito dei poteri conferitigli, la Presidente potrà nominare procuratori, determinandone le attribuzioni e conferire delega a persone facenti parte dei propri uffici organizzativi ed amministrativi.

La Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione sia nei confronti di terzi che in giudizio.

La Presidente:

* convoca e presiede il Consiglio Direttivo proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

* coordina il corretto andamento amministrativo dell'Associazione;

* provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario Generale, se nominato, o di procuratori speciali;

* in caso di urgenza e necessità adotta atti di straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo, nella sua prima adunanza successiva. -----

La sottoscrizione della Presidente attesta la ricorrenza dell'urgenza e della necessità per l'adozione dell'atto di straordinaria amministrazione in luogo del Consiglio Direttivo. -----

- La Presidente, altresì, è autorizzata a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciando quietanze liberatorie; può compiere tutte le operazioni necessarie al fine di cui sopra, come presentare istanze e richieste, allegare documenti, incassare somme di denaro, assegni o altri titoli, opporre gironi sugli stessi, autorizzare e delegare banche e istituti di credito alle suddette operazioni, nonché costituirsi come parte civile in procedimenti in cui i diritti delle donne vengano lesi, o le stesse siano danneggiate. Può inoltre nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziale e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. -----

In assenza o impedimento della Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spetta alla Vicepresidente -----

La Vicepresidente è nominata a maggioranza del Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica per un anno, o per il diverso termine che può essere stabilito all'atto della nomina, e può essere riconfermata. -----

In ogni caso, la durata della carica della Vicepresidente dovrà essere coincidente con quella delle componenti del Consiglio Direttivo già in carica. -----

La Vicepresidente ha il compito di fare le veci della Presidente in tutti i casi di temporanea indisponibilità ed assenza di quest'ultima. -----

La sottoscrizione della Vicepresidente attesta l'impedimento (indisponibilità ed assenza) della Presidente. -----

La Presidente ed la Vicepresidente sono domiciliate per la carica presso la sede dell'Associazione. -----

----- Articolo 12) -----

Il Consiglio Direttivo può, se ritenuto necessario per una migliore gestione dell'Associazione, nominare tra le sue componenti una Segretaria Generale, con delibera adottata a maggioranza assoluta delle componenti in carica, la quale ha il compito di curare l'esecuzione e l'adempimento delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. -----

Per tali compiti ella ha piena delega, ivi inclusa la facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti. -----

La Segretaria Generale, nell'ambito delle linee guida del Consiglio Direttivo, ha tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione e sovrintende a tutte le attività delle strutture amministrative e organizzative dell'Associazione. Qualora la Segretaria Generale lasci la carica, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare chi le succederà, deliberando con la maggioranza assoluta delle componenti in carica. -----

La Presidente o la Segretaria Generale, se nominata, potranno attribuire fondi e attivare progetti di sostegno economico, per il perseguimento degli scopi statuari, salva successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo, purché ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida emanate dallo stesso Consiglio Direttivo. -----

----- Articolo 13) -----

L'Associazione si avvale, in relazione alle attività statuarie, dei pareri delle

Commissioni Tecnico Scientifiche.

I membri delle Commissioni Tecnico Scientifiche, inclusi il presidente e il vicepresidente, sono nominati dal Consiglio Direttivo che è competente a fornire l'indicazione delle linee guida per il funzionamento delle stesse.

La durata in carica dei membri delle Commissioni Tecnico Scientifiche è di tre anni. Il presidente e il vicepresidente sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i membri delle Commissioni stesse.

Le cariche di Presidente, di Vicepresidente hanno durata di un anno. In caso di nomina a fine mandato, la permanenza nelle Commissioni Tecnico Scientifiche del presidente e del vicepresidente può essere prorogata per un massimo di un anno. Le Commissioni Tecnico Scientifiche sono composte da esperti italiani o stranieri operanti nel settore della formazione, dell'imprenditoria, dell'informazione digitale e di qualsiasi settore attinente agli scopi dell'Associazione ed ha il compito di valutare i progetti di ricerca presentati dall'Associazione, allo scopo di formulare pareri in merito alla validità ed innovatività degli stessi.

Le valutazioni potranno essere condotte da tutti i membri delle Commissioni Tecnico Scientifiche o da parte di essi a seconda del numero delle proposte da valutare e/o dei settori di competenza. In base alla tipologia di proposta da valutare, le Commissioni Tecnico Scientifiche potranno essere supportate da esperti esterni designati ad hoc.

I pareri espressi dalle Commissioni Tecnico Scientifiche sono vincolanti unicamente per la definizione della "graduatoria delle priorità di sostegno" e il Consiglio Direttivo procederà all'attribuzione di fondi sulla base di tali pareri.

Articolo 14)

L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per i bilanci, predispose il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea delle associate per la definitiva approvazione contemporaneamente al bilancio di esercizio.

L'esercizio finanziario si apre il primo gennaio per chiudersi il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo faranno riferimento a tali periodi.

Il bilancio consuntivo, predisposto dall'organo amministrativo, è esaminato dall'Organo di Controllo, di cui al successivo articolo 16) e dal Revisore Esterno o dalla Società di Revisione - se nominati - al fine di ottenere le loro rispettive relazioni.

Entro i quattro mesi dalla data di chiusura del bilancio, la Presidente, la Segretaria Generale, se nominata, o una Consigliere delegata, sottoporrà al Consiglio Direttivo il bilancio, unitamente alle relazioni del Revisore Esterno o della Società di Revisione, - se nominati - che poi verrà presentato all'As-

semblea per l'approvazione. -----

Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 117/2017. -----

L'Associazione dovrà tenere: -----

- il libro delle associate, -----

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, - se nominato - e di eventuali altri organi sociali. -----

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, sarà il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Organo di Controllo e della Società di Revisione, - se nominati - ad indicare quali sono le ulteriori scritture contabili da adottare al fine di garantire una ordinata e trasparente gestione delle attività economico-finanziarie dall'Associazione. -----

Per le raccolte pubbliche di fondi, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate e alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. -----

----- **Articolo 15)** -----

L'Organo di Controllo è composto, alternativamente o da una sola componente o da tre componenti effettive e due supplenti. La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017. -----

In caso di organo monocratico l'unica componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile ferma restando l'applicabilità dell'articolo 2399 del Codice Civile, e viene nominato dall'Assemblea. -----

Nel caso di Organo Collegiale, le componenti effettive e supplenti dell'Organo di Controllo sono nominate dall'Assemblea. Almeno una componente effettiva e una supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro o tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche. -----

L'Organo di Controllo designa tra le sue componenti la Presidente, ove ciò non sia fatto dall'Assemblea in sede di elezione. -----

L'Organo di Controllo vigila nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, sulla gestione dall'Associazione e, in particolare, sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. -----

Esamina, inoltre, il bilancio consuntivo predisposto dall'Organo Amministrativo al fine di predisporre la relativa relazione. -----

Esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali e il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. -----

L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi, scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulte-

riori due mandati.

Le componenti dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organo di Controllo che non sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 16)

Nei casi contemplati dall'articolo 31 del D.lgs. n. 117/2017 è obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In particolare il Revisore o la Società di Revisione:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;

- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Revisore o la Società di Revisione è nominato/a per 3 (tre) esercizi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

Articolo 17)

L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate, dall'Assemblea che provvederà a nominare tre liquidatrici che potranno essere scelte fra le componenti del Consiglio Direttivo.

In ogni caso l'Associazione si estingue se lo scopo della stessa divenga impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio associativo divenga assolutamente insufficiente per il perseguimento degli scopi o se vengono a mancare tutti gli associati.

In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione verrà devoluto, previa acquisizione del parere previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45 del D.Lgs n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, della Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18)

Il funzionamento operativo, tecnico e amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Tale Regolamento detterà le norme specifiche per l'attuazione del presente Statuto. Queste norme saranno vincolanti per tutta l'associazione.

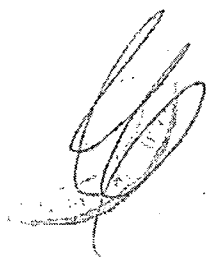
Articolo 19)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del D.lgs n. 117/2017, alle norme del Codice Civile e alle leggi applicabili in materia.

Firmato

Cinzia Antonietta Marroccoli

Beatrice Simone notaio sigillo

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'B', located in the bottom right corner of the page.

Copia realizzata con sistema elettronico, conforme
all'originale, firmata a norma di legge, convalida la

N. 15 facciate, rilasciata per
uso CONSENTITO DALLA LEGGE

Potenza, li _____

[Handwritten signature]

